

DELIBERA N. 139/25/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
PALIANO (FROSINONE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE
DELL'8 E 9 GIUGNO 2025**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 maggio 2025;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 in pari data, con i quali sono stati indetti i cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2025;

VISTA la delibera n. 102/25/CONS dell'8 aprile 2025, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto*

l'abrogazione parziale dell'art. 9, comma 1, lettera b) e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, l'abrogazione parziale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 1, l'abrogazione parziale del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e l'abrogazione parziale dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025" ed, in particolare, l'articolo 26, comma 17;

VISTA la nota del 16 aprile 2025 (prot. n. 0097746) con la quale gli Uffici di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio - il quale allo stato ha cessato le sue funzioni per scadenza di mandato - hanno trasmesso la documentazione relativa agli accertamenti istruttori per il procedimento avviato nei confronti del Comune di Paliano (Frosinone), a seguito della denuncia a firma della Signora Eleonora Campoli, capogruppo del Gruppo Insieme nel Consiglio comunale di Paliano, in quanto in data 11 aprile 2025 l'Amministrazione comunale avrebbe violato il divieto di comunicazione istituzionale pubblicando *"il comunicato stampa del Comune di Paliano [che] riporta il resoconto [della elezione di due consiglieri comunali nella Consulta delle Donne amministratrici Anci Lazio] nominando ed elogiando l'elezione della consigliera di maggioranza Francesca Calamari, ma non il riconoscimento e l'informazione della elezione della consigliera di minoranza Paola Imperoli presso la stessa Consulta"*, unitamente ad altre *"informazioni postate quotidianamente dai social comunali e poi riportate sul giornalino istituzionale ComuniCare e sul sito comunale"*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, gli Uffici, dopo aver avviato in data 18 aprile 2025 il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni, avendo effettuato gli opportuni accertamenti, hanno trasmesso l'intera documentazione perché *"l'Autorità adotti i conseguenti provvedimenti di sua competenza"*;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 23 aprile 2025, con le quali il Sindaco del Comune di Paliano, dott. Domenico Alfieri, ha rappresentato quanto segue:

- *in data 11 aprile 2025, sui canali social del Comune di Paliano, quali Facebook ed Instagram, e non come erroneamente riportato sul giornalino istituzionale ComuniCare e sul sito comunale, sono state pubblicate le dichiarazioni del sindaco di Paliano Domenico Alfieri;*
- *nel testo pubblicato, il Sindaco ha espresso i propri ringraziamenti alla Coordinatrice e alla Vice Coordinatrice elette in data 10 aprile, in occasione dell'assemblea che il Comune di Paliano ha avuto l'opportunità e l'onore di ospitare;*
- *successivamente, il Sindaco ha esteso i propri auguri indistintamente a ciascuna delle 65 componenti elette della Consulta e all'Assessora Francesca Calamari, in quanto delegata alle pari opportunità e quindi in linea con le finalità della medesima consulta, con le seguenti dichiarazioni "Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a tutte le donne amministratrici elette nella Consulta";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi referendari, ovvero a partire dal 31 marzo 2025, data di pubblicazione dei Decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi nella Gazzetta Ufficiale per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2025);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, realizzata dal Comune di Paliano attraverso i profili *facebook* ed *instagram* istituzionali, e dell'intera documentazione istruttoria dalle quali risulta che in data 11 aprile 2025 è stato pubblicato il *post* dal titolo *“Paliano ospita l'elezione della Consulta delle donne amministratrici del Lazio”*, contenente le foto dell'evento, i ringraziamenti del Sindaco Domenico Alfieri e gli auguri rivolti in particolare all'Assessore di maggioranza Francesca Calamari;

CONSIDERATO che con riferimento alla materia delle sanzioni per la violazione del citato articolo 9, riferito alla campagna referendaria, la delibera 102/25/CONS di applicazione della legge 28 del 2000 ed in particolare l'articolo 26, comma 17, stabilisce che *“L'Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse ai quesiti referendari”*;

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale segnalate realizzate durante il periodo referendario esulano direttamente e/o indirettamente dalle tematiche riguardanti i quesiti della campagna referendaria relativi al lavoro e alla cittadinanza italiana, trattandosi di informazioni riferite all'elezione di due consiglieri comunali nella Consulta delle Donne amministrative Anci Lazio;

CONSIDERATO tra l'altro che il Comune di Paliano non è direttamente interessato al rinnovo degli organi amministrativi del 25 e 26 maggio 2025 e sottoposto quindi ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità dell'attività di comunicazione così come chiarito negli orientamenti applicativi dell'Autorità in materia (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

RITENUTO di condividere gli accertamenti dell'istruttoria sommaria condotta dagli Uffici di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio, stante la *vacatio* del Comitato medesimo;

RITENUTO che, alla luce di tali verifiche, l'attività di comunicazione segnalata non può essere ricompresa nell'ambito di applicazione del potere sanzionatorio dell'Autorità per la violazione dell'articolo 9 legge 28 del 2000 durante il periodo referendario e di dover archiviare pertanto il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Paliano (Frosinone) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella